



**LINEE GUIDA A SEGUITO DI TAVOLO DI CONFRONTO  
INTERISTITUZIONALE SUL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN  
CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA**

**ADDENDUM**

A seguito dell'istituito tavolo di lavoro di confronto interistituzionale avente ad oggetto il monitoraggio circa l'andamento della procedura di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, avuta interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti sul territorio (ASL, POLIZIA MUNICIPALE E SINDACI) in data **20.10.2025**,

sentiti i magistrati del settore civile/famiglia;

si procede a chiarire quanto segue:

**DIFFERENZA TRA ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO E  
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO**

- La sentenza della Corte costituzionale, espressamente richiamando i principi generali espressi dalla nostra costituzione in termini di diritto alla libertà personale, ha ad oggetto esclusivamente ***il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera***, lasciando fuori dall'alveo delle nuove disposizioni ***l'Accertamento Sanitario Obbligatorio*** che non prevede alcun tipo di restrizione coatta.
- Il provvedimento di **ASO**, infatti, deliberato dal Sindaco, nell'ambito dei doveri generali di protezione dell'incolumità pubblica (in casi che sono espressamente previsti dalla legge), non prevede alcuna convalida da parte del Giudice Tutelare che si limita a prendere atto della comunicazione dell'emissione dell'ordinanza;

## **TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DISPOSTO A PROTEZIONE DI SOGGETTO INCAPACE (ex LEGE O GIUDIZIALE)**

- In caso di necessità di trattamento sanitario obbligatorio a protezione di persona **sottoposta a tutela (minore o interdetto giudiziale)**, la sentenza della Corte costituzionale n. 76/2025, dispone che l'ordinanza emessa dal Sindaco a convalida del provvedimento di ricovero ospedaliero sia oggetto di comunicazione al rappresentante legale.
- La rappresentanza legale, prevista dalla legge in capo a soggetti predeterminati **-esclusivamente** identificabili in due categorie, ovvero: genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (rappresentanti dell'incapace ex lege a norma dell'art. 316 c.c.) e il tutore dell'interdetto (nominato giudizialmente rappresentante dello stesso) - implica la cosiddetta **sostituzione legale** dell'incapace: il rappresentante legale compie atti giuridici al posto del rappresentato con **effetti cd. diretti** nella sfera giuridica del rappresentato.

Nei casi, dunque, in cui venisse richiesto un TSO per un soggetto legalmente rappresentato dal tutore o dai genitori, sarà necessario allegare il rifiuto del consenso da parte del soggetto legittimato ad esprimerlo; solo in tale eventualità, infatti, sarà possibile convalidare il TSO, perché altrimenti si verterà nella diversa ipotesi di trattamento sanitario volontario che non deve affatto essere convalidato dal Giudice tutelare.

Ne consegue, da un punto di vista giuridico, che la scelta del rappresentante legale di procedere al trattamento sanitario a protezione dell'incapace rappresentato, **sostituisca legalmente il consenso al trattamento, con effetti diretti nei confronti del rappresentato.**

Pertanto, acquisito il consenso del tutore (o di entrambi i genitori esercenti la responsabilità sul minore) al trattamento, la fattispecie giuridica da TSO si trasformerà automaticamente in trattamento sanitario volontario, per aver espresso il consenso al trattamento, il soggetto giuridicamente deputato a rappresentare l'incapace, non necessitando più di alcuna convalida da parte del G.T.

Si manifesterà l'ipotesi, già contemplata nelle linee guida di manifestazione di consenso al trattamento per **Accettazione della terapia in corso di esecuzione del TSO**

Per cui, il medico formulerà contestuale e formale richiesta al Sindaco di revoca del provvedimento, essendone decaduti i presupposti. Tale richiesta verrà consegnata agli agenti della Polizia Locale presenti. Alla richiesta di revoca farà seguito l'emissione di un provvedimento di revoca dell'Ordinanza.

**È fatta salva la comunicazione al Giudice Tutelare, da parte del tutore, nell'ambito del dovere di diligenza previsto dal Codice civile, a titolo di informativa sullo stato di salute del tutelato.**

Sarà fattispecie oggetto di una diversa configurazione, l'eventualità che il tutore dell'interdetto, o -anche solo- un genitore del minore, non prestino consenso alle cure disposte.

In questo caso, non essendo l'incapace in grado di esprimere legalmente un consenso efficace, si dovrà necessariamente procedere al trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, con svolgimento procedurale già previsto nelle linee guida (fatta salva l'opportunità di effettuare audizione anche del rappresentante legale dell'incapace, oltre che del soggetto interessato).

Va inoltre precisato che il termine iniziale a decorrere dal quale devono essere calcolate le 48 ore entro le quali il Sindaco deve emettere ordinanza decorrono dal momento in cui la proposta di TSO del primo medico viene convalidata dal secondo medico ASL con indicazione specifica anche dell'orario, poiché è quello il momento a partire dal quale il soggetto viene sottoposto forzosamente al TSO e trattenuto presso le strutture preposte.

Si trasmette il presente addendum delle linee guida già emanate da intendersi parte integrante delle stesse.

Si dispone la pubblicazione sul sito in unione alle linee guida e in forma specifica cronologica.

*Il Funzionario*  
*A.F. Taveritti*

**IL PRESIDENTE**

*Antonio Mussa*

*Dep. atto il 12/11/2021*

**IL FUNZIONARIO GIUD.**  
*dr.ssa Anna Francesca TAVERRITI*

,3

